

STATUTO DELLA SOCIETA' "ROSSS S.P.A."

* * *

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "ROSSS S.p.a."

Articolo 2

Sede

La Società ha sede in Scarperia (FI).

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- costruzione di scaffalature metalliche di ogni genere e tipo compreso i relativi accessori e l'eventuale montaggio in opera; realizzazione di allestimenti con scaffalature, forniture di mobili, arredi, attrezzature e quant'altro di accessorio per tutti i tipi di ambienti industriali, commerciali e/o pubblici, quali magazzini, depositi, archivi, biblioteche, negozi, uffici, laboratori, ambienti comunitari, ospedalieri e simili;
- progettazione, montaggio, costruzione e manutenzione (eventualmente anche in appalto o subappalto ed anche concedendo appalti o subappalti totali o parziali), nonché installazione e/o noleggio di macchinari elettronici e meccanici di qualsiasi tipo e specie e di impianti tecnologici civili ed industriali in genere; la eventuale mediazione in appalto relativamente alle suddette fattispecie di impianti, la assunzione di commesse nel settore anche in funzione di capocommessa non operativo, in Italia ed all'estero;
- commercio all'ingrosso, import-export, noleggio di macchinari elettronici e meccanici di qualsiasi tipo e specie.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria o utile per il perseguimento dello scopo sociale, e sempre che sia funzionalmente connessa in modo specifico all'oggetto sociale fra cui anche la fornitura di servizi mensa (interna o esterna all'azienda) per la generalità dei dipendenti.

La Società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese e in società costituite o costituende, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, industriali e di rappresentanza o di commissione, nell'ambito dei limiti di seguito indicati.

La Società, per le proprie partecipazioni ed interessenze ed anche per la migliore attuazione degli scopi sociali, potrà rilasciare, tramite l'organo amministrativo, fideiussioni a favore di terzi senza limite alcuno.

La Società potrà inoltre disporre la concessione di garanzie in genere, anche in caso di procedure concorsuali avanti l'Autorità giudiziaria e il rilascio di garanzie in genere e avalli a favore delle società in cui sono in essere partecipazioni. In relazione all'oggetto sociale, e, in particolare a quello secondario, si precisa quanto segue:

- tutte le attività sopraindicate potranno essere svolte nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge e potranno essere attuate solo subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ove occorressero;
- in particolare nell'oggetto secondario, le attività finanziarie o di assunzione di partecipazioni potranno essere esercitate solo in via secondaria e non principale, in ogni caso essendo escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico o comunque attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata per deliberazione della Assemblea Straordinaria a norma di legge.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI - RECESSO

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 1.157.000,00 (unmilione-cento-cinquantasettemila virgola zero zero) ed è diviso in n. 11.570.000 (undicimilione-cinquecentosettantamila) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci centesimi) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti; oppure a titolo gratuito, sempre in forza di delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria della Società, riunitasi in data 20 novembre 2007, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, sino alla data ultima di cinque anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare, in una o più volte e comunque sempre in forma scindibile, il capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2443 cod.civ. sino ad un massimo di Euro 50.000 di valore nominale, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni dal valore nominale di Euro 0,10 cadauna, ad un prezzo che non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei

prezzi ufficiali dell'azione rilevati sul mercato nei sei mesi precedenti all'assunzione della delibera di aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 8, cod.civ., da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti, dirigenti e amministratori della Società e delle eventuali controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base di uno o più regolamenti attuativi del piano di stock option.

Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Le azioni sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione e sono liberamente trasferibili.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, azioni privilegiate, azioni di risparmio e warrants. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi, anche di opera o di servizi, ai sensi dell'art. 2346 comma 6 del Codice Civile.

Gli strumenti finanziari hanno la durata e attribuiscono i diritti che vengono stabiliti al momento della loro emissione, concordati preventivamente con i soci o con i terzi che forniscono l'apporto.

In ogni caso non possono avere una durata superiore a 5 (cinque) anni.

Articolo 8

Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile.

Le delibere per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni inderogabili di legge; è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge relative ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

TITOLO III
ASSEMBLEE
Articolo 11
Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 12
Convocazione

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, a norma dell'art. 2366 del Codice Civile, sono convocate, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Delegato ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due sindaci effettivi e negli altri casi in cui la convocazione sia obbligatoria per legge.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa.

Gli amministratori devono convocare l'Assemblea entro 60 giorni dalla richiesta quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile in materia.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati: il luogo in cui si svolge

l'Assemblea, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima e seconda convocazione e di eventuali ulteriori convocazioni. I soci che rappresentino, congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale potranno chiedere, per iscritto, alla Società di integrare l'elenco delle materie da trattare, precisando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa primaria e secondaria applicabile. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia con le stesse modalità adottate per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del precedente capoverso, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 13

Costituzione e validità

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative loro deliberazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima, seconda o terza convocazione, si applicano le norme di legge e regolamentari.

Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in un'unica convocazione. In tal caso, si applicheranno le maggioranze richieste dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Le deliberazioni si prendono, salva diversa disposizione di legge, per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, per alzata di mano tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

Ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

Articolo 14

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano fatto pervenire alla Società, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile, una comunicazione attestante la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa primaria e secondaria.

La delega potrà essere notificata elettronicamente alla Società mediante posta elettronica certificata al relativo indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o

con le ulteriori modalità ivi indicate.

La Società non è tenuta a designare per ciascuna assemblea un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità dei documenti di rappresentanza e, in genere, il diritto di intervenire alla Assemblea.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 15

Presidenza e Verbalizzazione

A norma dell'art. 2371 del Codice Civile, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, e se sono più di uno da quello più anziano, dall'amministratore più anziano ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e, ove lo ritenga opportuno, da due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni assunte dalla Assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritte nell'apposito libro.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, designato dal Presidente.

Articolo 16

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge vigenti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17

Composizione dell'organo amministrativo

La Società è amministrata secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri da scegliersi anche tra non soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito al momento

della sua nomina e comunque non oltre tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere ricompresi amministratori in numero ed in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Articolo 18

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'Assemblea ordinaria la nomina degli amministratori sulla base di liste di candidati presentate da soci, secondo le modalità di seguito indicate, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare una lista di candidati tanti soci che posseggano, da soli o unitamente ad altri soci, la quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria pari al 2,5%.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente e in numero non superiore a quello dei membri da eleggere, e ciascun candidato dovrà manifestare la propria disponibilità ad accettare l'eventuale nomina. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa primaria e secondaria vigente, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato

conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tali dichiarazioni dovrà essere depositata per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione delle suddette prescrizioni.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo i criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti di volta in volta in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a una seconda votazione tra di queste da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulteranno eletti i candidati più anziani per età.

In caso di presentazione o ammissione di una sola lista di candidati tutti gli amministratori saranno eletti in ordine progressivo nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si

provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso o in mancanza dal Collegio Sindacale.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.

Articolo 19

Convocazione dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, almeno una volta ogni tre mesi nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando la sua convocazione sia richiesta dal Vice Presidente o da almeno un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero dal Collegio Sindacale o da due sindaci effettivi, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione sarà eseguita dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, e se sono più di uno da quello più anziano, dall'amministratore più anziano ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti) almeno 5 giorni prima di quello previsto per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima, con avviso costituito da lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica all'indirizzo dei vari amministratori e sindaci effettivi in carica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno.

In mancanza delle formalità sopra indicate, la riunione sarà valida con la

presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Articolo 20

Riunioni dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera, con manifestazione di voto palese essendo esclusa la possibilità di voto segreto, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; nel caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà decisivo.

Gli amministratori astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono i membri effettivi del Collegio Sindacale. Per gli amministratori che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in una determinata operazione della Società oggetto di delibera, si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

Presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, il vice Presidente, se nominato, o l'Amministratore Delegato, e se sono più di uno da quello più anziano, dall'amministratore più anziano ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario scelto di volta in volta, trascritto nell'apposito libro.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società con facoltà di compiere, senza limitazione di sorta, tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ritenuti opportuni per l'attuazione e il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano nella legge e dal presente Statuto tassativamente demandate alla competenza della Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

- indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- riduzione del capitale sociale a seguito di recesso di uno o più soci;
- istituzione o la soppressione di sedi secondarie e unità locali operative;
- trasferimento della sede sociale nell'ambito del comune di Scarperia (Firenze);
- fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 *bis* e dall'art. 2506 *ter* del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente o amministratori cui siano delegati i poteri, provvede a effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; la comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Articolo 22

Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, oppure anche separatamente ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega, ma con esclusione, in ogni caso, delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, nonché di tutti gli atti di straordinaria amministrazione in genere. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della relativa istituzione.

Al Consiglio di Amministrazione, comunque, resta sempre il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli uffici di Presidente e di Amministratore Delegato possono cumularsi anche in una sola persona.

Il Consiglio di Amministrazione il Comitato Esecutivo, ove nominato, e ciascun Amministratore Delegato, occorrendo, può attribuire la parte esecutiva delle operazioni sociali a direttori generali oppure a procuratori *ad negotia* e mandatari per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri, anche di rappresentanza, e le funzioni, nel rispetto delle limitazioni di legge, e riconoscendo ad essi, ove ritenuto necessario, un compenso per l'attività demandata.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di nominare comitati, composti dai membri dello stesso Consiglio, di natura consultiva e propositiva, privi di rilevanza esterna, determinando il numero dei membri di tali comitati e

le funzioni ad essi attribuite.

Articolo 23

Legale rappresentanza e firma

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio in qualunque grado e davanti a qualunque Autorità sia giudiziaria, sia amministrativa, sia speciale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui siano stati nominati, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, ciascuno disgiuntamente dal Presidente e anche tra loro, ed ognuno nell'ambito del proprio incarico.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente se designato, oppure da un Amministratore Delegato. La firma del Vice Presidente, se designato, o di un Amministratore Delegato sugli atti sociali, costituisce prova della assenza del Presidente, nei confronti dei terzi.

Articolo 24

Compenso per gli amministratori

L'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà determinare un compenso per gli amministratori per l'incarico svolto in seno alla Società. L'ammontare del compenso risulterà da apposita delibera dell'Assemblea, potrà essere erogato periodicamente nel corso dell'esercizio mediante acconti. Il compenso potrà essere anche determinato in percentuale sugli utili e in tal caso tale percentuale dovrà essere fissata entro il termine dell'esercizio, potendosi prevedere in attesa della fissazione un acconto mensile determinato in cifra fissa.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando poi al Consiglio di Amministrazione di deliberare circa la ripartizione fra i suoi membri.

L'Assemblea potrà anche determinare una eventuale indennità per il trattamento del fine mandato a favore degli amministratori.

Agli amministratori compete inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, e compete che la società stipuli adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività.

TITOLO V

CONTROLLO

Articolo 25

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati a norma di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente in materia.

Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa di volta in volta in vigore. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di volta in volta in vigore. In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, D.M. 30 marzo 2000, n. 162 con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società" si intendono, tra l'altro, le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Il venir meno dei requisiti richiesti determina la decadenza dalla carica.

L'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale è effettuata dall'Assemblea ordinaria, sulla base di liste di candidati presentate dai soci, secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento ovvero di Statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale e mettendola a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa primaria e secondaria vigente, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, e votare di più di una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) che precede in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista (la "**Lista di Minoranza**"). In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto tra i candidati alla carica di sindaco effettivo nella Lista di Minoranza.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco tratto dalla Lista di Minoranza.

Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione all'uopo abilitata.

Articolo 27

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 154 *bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dalla legge e dal presente Statuto, sarà predisposto il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, da sottoporre ad approvazione della Assemblea.

Articolo 29

Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annualmente approvato dall'Assemblea, saranno ripartiti come segue:

- alla riserva ordinaria non meno del 5%, sino al raggiungimento del minimo ammontare previsto per legge;
- il residuo verrà ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinari.

Il pagamento dei dividendi, ove deliberato, verrà effettuato nel termine e secondo modalità fissate dalla Assemblea stessa.

TITOLO VII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la remunerazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge o di regolamenti vigenti.